

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA  
*Resoconto della I Commissione permanente*  
*(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)*

Giovedì 12 febbraio 2009

**Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.**

**C. 1221 cost. Lanzillotta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2008.

Maurizio BIANCONI (PdL), *relatore*, riferisce che il comitato ristretto ha elaborato una proposta di nuovo testo (*vedi allegato 3*) del progetto di legge in titolo, il quale è condiviso nell'ambito del comitato stesso e del quale propone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame.

Illustra quindi il testo in questione, che innanzitutto tiene fermo il principio per cui il distacco-aggregazione dei comuni e delle province è sancito con legge dello Stato, in modo da garantire una valutazione che assicuri il bilanciamento dell'interesse locale con quello nazionale. È poi previsto che, nel caso il distacco-aggregazione riguardi una regione a statuto speciale, esso sia sancito con legge costituzionale. Ancora, è previsto che il parere delle regioni sia acquisito prima dell'iniziativa della legge che dispone il distacco-aggregazione, e non dopo, come avviene attualmente; e che esso debba intervenire entro tre mesi, onde evitare che l'inerzia di una regione possa interrompere il procedimento. Ancora, viene ribadito che occorre la volontà delle popolazioni della provincia o dei comuni interessati, le quali si esprimono mediante *referendum*. Se però il distacco riguarda una provincia, la richiesta deve essere approvata, sempre mediante *referendum*, anche dalle popolazioni di ciascuna delle due regioni coinvolte. Quanto al referendum, si prevede che sia regolato dalle norme degli statuti comunali, provinciali o regionali, a salvaguardia dell'autonomia territoriale. Si prevede inoltre l'approvazione «delle popolazioni», e non «della maggioranza delle popolazioni», come previsto sia nell'attuale testo costituzionale sia nel testo della proposta di legge Lanzillotta; e questo al fine di evitare di imporre un *quorum* di validità alle consultazioni referendarie, il che, nel caso dei distacchi di provincia, nei quali si richiede l'approvazione delle popolazioni regionali, si potrebbe rivelare un impedimento insuperabile per via del fatto che la richiesta potrebbe interessare solo a una porzione minoritaria della popolazione regionale. In definitiva, si tratta di un procedimento forse più articolato dell'attuale, ma comunque praticabile, e nel quale rimane ferma la supremazia del Parlamento come rappresentante dell'interesse nazionale.

Sesa AMICI (PD), nel dar atto dello sforzo compiuto nell'ambito del comitato ristretto, esprime l'avviso che sarebbe comunque opportuno procedere ad una pur breve indagine conoscitiva sulla materia, sul modello di quella svolta ieri con riferimento al distacco dei comuni dell'alta Valmarecchia dalle Marche all'Emilia-Romagna, anche in considerazione del fatto che la revisione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione deve inquadarsi nel contesto delle riforme dell'assetto territoriale della Repubblica cui si sta lavorando.

Mario TASSONE (UdC) concorda sull'opportunità dell'indagine conoscitiva, anche al fine di verificare se la revisione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione sia in linea con le riforme che si pensa si approvare nell'ambito del cosiddetto codice delle autonomie.

Donato BRUNO, *presidente*, premesso che sarà l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, a valutare la proposta di indagine conoscitiva, ritiene personalmente che si tratti di una proposta condivisibile. Ritiene, in particolare, che si potrebbero audire i presidenti emeriti della Corte costituzionale, i quali, in ragione della loro posizione, possono fornire un contributo indipendente da logiche politiche.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che invitare i professori emeriti della Corte costituzionale su questo argomento potrebbe essere eccessivo; meglio sarebbe selezionare un gruppo di costituzionalisti che abbiano approfondito la materia.

Maurizio BIANCONI (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di testo base tenta di mediare tra l'attuale testo costituzionale, che ha reso il distacco di enti locali troppo semplice, creando il rischio di usi distorti della richiesta di distacco, e il testo della proposta di legge Lanzillotta, che, per porre rimedio a quell'eccesso, rischiava di cadere nell'eccesso opposto di rendere di fatto impossibile il distacco. Ciò premesso, si dice non contrario alle audizioni, precisando tuttavia che non condividerebbe l'eventualità che la loro richiesta tendesse al mantenimento del testo costituzionale attuale o alla formulazione di un diverso testo che non soddisfacesse le opposte esigenze della fattibilità del distacco e della tutela dell'interesse nazionale.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge in titolo elaborato nell'ambito del comitato ristretto (*vedi allegato 3*).

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.